

Oggetto: Parere sulla deliberazione di riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3 comma 7 D.Lgs 118/2011.

Ricevuto in data 12 Maggio 2015 la proposta di deliberazione dell'organo esecutivo relativa al riaccertamento straordinario dei residui al 1/1/2015, con allegati i prospetti di cui agli allegati n. 5/1 e n. 5/2 riguardanti la determinazione del:

- ✓ Fondo pluriennale vincolato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui
- ✓ Risultato di amministrazione al 1/1/2015 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui;

Considerato che l'articolo 3 comma 5, del D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014 stabilisce che: *«al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:*

- ✓ a) *nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo secondo, quelli relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale, e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionato, è indicata la natura della fonte di copertura;*
- ✓ b) *nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);*
- ✓ c) *nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;*
- ✓ d) *nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;*
- ✓ e) *nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).*

Considerato altresì che non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014, che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario.

Tenuto conto delle indicazioni contenute nella Deliberazione delle Sezione Autonomie n. 4 del 24/02/2015 "Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle regioni e degli enti locali (d.lgs.118/2011, integrato e corretto del d.lgs. 125/2014)" con particolare riferimento al punto 6, nonché delle indicazioni fornite da ARCONET con i documenti pubblicati nella sezione "Il riaccertamento straordinario dei residui".

Esaminata la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto con particolare riferimento alle singole determinate di riaccertamento a cura dei responsabili di spesa e di entrata e correlate tabelle di analisi

L'organo di revisione procede alla verifica dei risultati indicati nella proposta di deliberazione.

1 - RIDERMINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Dal rendiconto 2014 che sarà approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14/05/2015 come da relazione presentata dall'organo di revisione con verbale n. 4 del 10/04/2015, emerge un risultato di amministrazione così composto:

	2014
Risultato di amministrazione (+/-)	130.384,26
di cui:	
a) Vincolato	5.771,89
b) Per spese in conto capitale	
c) Per fondo ammortamento	
d) Per fondo svalutazione crediti	
e) Non vincolato (+/-) *	124.612,37

Tale risultato di amministrazione viene così modificato a seguito della cancellazione di residui attivi e passivi a cui non corrisponde un'obbligazione giuridicamente perfezionata:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 31/12/14	130.384,26
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE	4.102,89
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE	608,74
NUOVO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	126.890,11

L'organo di revisione ha pertanto provveduto alla verifica dei residui attivi e passivi non ancora riscossi/pagati alla data del riaccertamento straordinario verificando che per ogni voce sussiste il titolo giuridico di mantenimento.

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei singoli residui passivi con particolare riferimento a quelli ex art. 183 comma 5 nella sua previgente formulazione.

Il risultato di amministrazione così rideterminato deve essere verificato in base agli obblighi di accantonamento e di vincoli imposti dal nuovo ordinamento contabile.

1.1 Calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità

L'organo di revisione ha verificato in modo analitico il metodo di calcolo utilizzato per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità per ogni capitolo di entrata.

L'organo di revisione prende atto che ai fini del calcolo non sono stati considerati:

- i residui attivi da pubblica amministrazione ad eccezione del residuo attivo collegato al credito in favore dell'Unione Valle del Po
- i residui attivi a titolo di trasferimento dallo Stato (Fondo di solidarietà comunale)
- i residui attivi coperti da garanzia assicurativa o analoghe forme di garanzia
- i residui attivi accertati in base alle disposizioni di cui al punto 3.7.5 del Principio Contabile 4/2
- i residui attivi riscossi interamente al momento del riaccertamento straordinario.

L'organo di revisione prende atto che la formula utilizzata è stata per tutti i capitoli quella della media semplice (media fra totale incassato e totale accertato e media finale dei rapporti annui) ad eccezione delle seguenti voci con relativa motivazione:

- Risorsa 1.02.1084 – TRIBUTO SUI RIFIUTI TARI – Residuo attivo pari a € 8.305,15 - Non esiste pregresso in quanto tributo istituito nel 2014. E' stata accantonata una quota forfettaria del 50% del residuo attivo.
- Risorsa 1.02.1085 – TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI – Residuo attivo pari a € 3.987,58 - Non esiste pregresso in quanto tributo istituito nel 2013. E' stata accantonata una quota forfettaria del 50% del residuo attivo.
- Risorsa 3.05.3220 – TRASFERIMENTO FONDI DALL'UNIONE – Residuo attivo pari a € 40.000,00 - E' stata inserita l'intera somma in quanto di dubbia esigibilità per la somma complessiva.

Da atto poi che non provvede ad inserire una quota dei seguenti residui attivi nel fondo crediti di dubbia esigibilità per le motivazioni a fianco riportate:

- Risorsa 1.01.1040 – ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – residuo di €. 1.037,62 - non si provvede ad accantonamento in quanto il trend storico di incassi fa prevedere un introito per la sua totalità;
- Risorsa 3.05.3190 – CONTRIBUTO SPESE PER LA GESTIONE AMBULATORIO COMUNALE – residuo di €. 915,00 – non si provvede ad accantonamento in quanto il mancato incasso deriva solo da un tardivo trasferimento fondi da parte dell'affittuario;

L'organo di revisione prende atto che è stata utilizzata la seguente percentuale di riduzione per dubbia esigibilità: applicato il 100 % delle somme ritenute di dubbia esigibilità.

L'importo accantonato per fondo crediti di dubbia esigibilità ammonta pertanto a €. 46.274,15.

1.2- calcolo dell'accantonamento per rischi di soccombenza

Tenuto conto che il punto 5.2. del principio contabile 4/2, lettera h), prevede che: «In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti.»

L'organo di revisione ha verificato che nell'ultimo triennio non sono state sostenute spese per contenzioso legale.

Per tale motivo non si provvede ad accantonare alcuna somma per tale finalità.

1.3- Il calcolo della quota accantonata per spese legali

Relativamente alle spese legali (incarichi ad avvocati) l'organo di revisione prende atto dell'avvenuta ricognizione degli incarichi in corso e dà atto che alla data attuale non ve ne sono.

Per tale motivo non si provvede ad accantonare alcuna somma per tale finalità.

1.4- Il calcolo della quota accantonata per indennità di fine mandato

Tenuto conto che anche il principio contabile 4/2, punto 5.2. lettera i) prevede che:

«le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile».

L'organo di revisione prende atto che l'importo accantonato a tal fine nel risultato di amministrazione è congruo con l'importo maturato al 31/12/2014 ed è pari a €. 608,74;

1.5– Altri accantonamenti

L'organo di revisione prende atto che l'ente non ha effettuato ulteriori accantonamento del risultato di amministrazione.

2 - DERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)

Tenuto conto che il punto 5.4. del principio contabile 4/2 prevede che: «Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato»

L'organo di revisione prende atto che per la determinazione del fondo pluriennale vincolato:

- A) i residui attivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili ammontano ad € 4.102,89;
- B) i residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili ammontano ad €. 26.442,41;
- C) i residui passivi definitivamente cancellati che concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato ammontano ad euro zero.

L'organo di revisione ha pertanto provveduto alla verifica dei residui attivi e passivi non ancora riscossi/pagati alla data del riaccertamento straordinario verificando che per ogni voce la sua reimputazione o meno.

Dalla verifica effettuata è emerso che le somme in entrata ed in uscita sono state reimputate correttamente.

L'organo di revisione con particolare riferimento ai residui passivi di cui alla precedente lettera C) prende atto della sussistenza delle motivazioni per la costituzione del FPV.

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (-)	€ 4.102,89
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (+)	€ 26.442,41
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (+)	€ -
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 22.339,52

Il FPV 2014 determinato in sede di riaccertamento straordinario costituisce un'entrata nel bilancio di previsione 2015/2017. Il dettaglio delle movimentazioni è il seguente.

RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

Entrate accertate reimputate al 2015
 Entrate accertate reimputate al 2016
 Entrate accertate reimputate al 2017
 Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi
TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI

PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
€ -	€ 4.102,89
€ -	€ 4.102,89

Impegni reimputati al 2015
 Impegni reimputati al 2016
 Impegni reimputati al 2017
 Impegni reimputati agli esercizi successivi
TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI

€ 6.694,08	€ 19.748,33
€ 6.694,08	€ 19.748,33

3- CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'organo di revisione esprime un parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa al riaccertamento straordinario dei residui ed alla composizione del risultato di amministrazione al 1/1/2015 che si riassume come segue:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)		130.384,26
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	-
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c) ⁽¹⁾	(+)	608,74
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	4.102,89
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	26.442,41
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FPV (f) ⁽⁷⁾	(+)	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) -(d)+(f) ⁽²⁾	(-)	22.339,52
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) + (c) - (d) + (e) + (f) -(g)		130.993,00

Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g):

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione	46.274,15
fondo accantonamento contenzioso	
fondo accantonamento spese legali	
fondo accantonamento indennità fine mandato	608,74
Totale parte accantonata (i)	46.882,89
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	5.771,89
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli da specificare di	
Totale parte vincolata (l)	5.771,89
Totale parte destinata agli investimenti (m)	
Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m)	78.338,22
Se (n) è negativo, occorre indicare le modalità di riporto	

Infine, considerato che il comma 9 dell'articolo 3 del D.Lgs 118/2011 disponendo che: «9. Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni»,

Si invita l'Ente ad effettuare le opportune registrazioni nel bilancio provvisorio al fine di rendere subito operative le rettifiche dovute all'esito del riaccertamento straordinario.

Il bilancio di previsione 2015/2017 sarà già predisposto tenuto conto del riaccertamento straordinario.

Casanova Lonati, 13 Maggio 2015

L'organo di revisione


(Claudio Bellasio)

